

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT. RUGGERO MAZZONI

POSTA PEC

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica**

Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
va@PEC.mase.gov.it

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

COMPNIEC@PEC.mase.gov.it

e. p.c.

**Regione Emilia-Romagna**

Settore programmazione, sviluppo del territorio e  
sostenibilità delle produzioni  
Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone  
Montane  
Area difesa del suolo della costa e bonifica

**Arpae APA Centro - Ferrara**

**Arpae SAC Ferrara**  
aofe@cert.arpa.emr.it

**Comune di Ferrara**

comune.ferrara@cert.comune.fe.it

**Provincia di Ferrara**

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

**Agenzia di Protezione Civile**

**Servizio Ferrara**

stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Consorzio di bonifica pianura di Ferrara**

posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

**Consorzio della Bonifica Burana**

segreteria@pec.consorzioburana.it

**Ausl di Ferrara**

**Dipartimento Sanità Pubblica**

dirdsp@pec.ausl.fe

**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**

protocollo@postacert.adbpo.it

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6911  
tel 051.527.4684

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)

PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1331	550	180			Fasc.	2024	29



**Iren Green Generation Tech S.r.l.**  
irengreenerationtech@pec.grupporen.it

Bologna, 15/10/2025

**OGGETTO: [ID: 14085 - WEB-ASSVIA - ASVASVF00000006] Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e relative opere connesse della potenza di 109,1 MWp, denominato "FERRARA NORD", da realizzare nel Comune di Ferrara. Proponente: Iren Green Generation Tech S.r.l.**  
**Osservazioni della Regione Emilia-Romagna**

Con nota acquisita al protocollo regionale Prot.13/08/2025.0789834 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, proposta da Iren Green Generation Tech S.r.l. per il progetto in oggetto.

Il proponente dichiara che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1 comma a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Secondo quanto indicato dal proponente il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 109,1 MW composto da 165408 moduli fotovoltaici bifacciali di potenza pari a 660 Wp montati su apposite strutture metalliche ad inseguimento con asse nord-sud, compreso un cavidotto interrato AT (36kV) lungo circa 12,5 km di connessione alla nuova stazione RTN di Focomorto.

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero al fine del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, proposto da Iren Green Generation Tech S.r.l., per il progetto in oggetto, e visti i contributi pervenuti (Comune di Ferrara prot. 12/09/2025.0914799, Provincia di Ferrara prot. 10/09/2025.0905556, Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara prot. 9/09/2025.0895048, Arpae prot. 02/10/2025.0990929, AUSL prot. 10/09/2025.0903199, Area difesa del suolo della costa e bonifica della Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. 06/10/2025.0997710) si esprimono le seguenti osservazioni e richieste di chiarimento al fine di poter valutare compiutamente la compatibilità del progetto con il quadro normativo attuale e i possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, anticipando comunque che gli approfondimenti richiesti non paiono risolvibili al presente livello di verifica di assoggettabilità a via.

#### In generale

Il proponente individua due proposte progettuali di connessione alla rete all'interno del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA:

- Connessione alla cabina di Terna Ferrara Focomorto, posta ad una distanza di circa 12 km dal sito di installazione dell'impianto fotovoltaico. Soluzione di connessione coerente con il Primo preventivo STMG, ricevuto da Terna SpA;
- Connessione alla cabina di Ferrara Nord, posta ad una distanza di circa 300 m dal sito di installazione dell'impianto fotovoltaico: soluzione di connessione coerente con il secondo preventivo STMG, ricevuto da Terna SpA.

Viene in ogni caso indicato che la proposta di connessione "Ferrara nord" rappresenta un riesame della STMG già rilasciata da Terna spa rispetto alla proposta "Ferrara Focomorto". Tale revisione è stata avanzata dal

proponente al fine di minimizzare l'impatto ambientale paesaggistico delle opere connesse ritenendola più vantaggiosa rispetto alla prima soluzione.

1. Benché il proponente abbia valutato gli effetti ambientali dovuti alla connessione Terna Ferrara Focomorto posta ad una distanza di circa 12 km, come sostenibili, tale opera risulta sproporzionata rispetto alle sue finalità sia in termini di efficienza che di potenziali interferenze con il territorio. Si valuta invece positivamente la seconda soluzione proposta di connessione alla cabina di Ferrara Nord, posta ad una distanza di circa 300 m. Si chiede un approfondimento in merito

Come segnalato da Arpa, sebbene il proponente individui correttamente gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici nel raggio di 5 km la valutazione del cumulo di impatto viene effettuata considerando il solo impianto di Viridis Energia, concludendo che *“l'effetto cumulo derivante dall'attuazione del presente progetto non comporta impatti ambientali significativi tali da compromettere l'equilibrio dell'area interessata, anche in considerazione delle misure mitigative proposte e degli accorgimenti progettuali”*.

Si rileva come il proponente faccia riferimento in maniera non corretta al DM 30 marzo 2015 per valutare l'ambito territoriale su cui considerare gli effetti cumulativi del progetto proposto. Infatti, come noto, tale decreto individua tra i criteri per la sottoposizione a VIA di un progetto la presenza entro un chilometro di impianti della stessa categoria per i quali applicare il dimezzamento delle soglie dei progetti elencati nell'IV del DLgs 152/06. Il decreto citato non definisce quindi limiti areali su cui poter valutare gli effetti cumulativi con altri impianti presenti nell'intorno.

La valutazione dell'impatto di un impianto di queste dimensioni e anche del corretto cumulo con gli altri impianti è estremamente importante anche in relazione agli effetti delle ampie superfici dei pannelli sul microclima locale oltre che sul suolo sottostante, valutazione che non risulta sia stata effettuata all'interno dello studio preliminare ambientale presentato.

2. Si chiede pertanto di aggiornare ed approfondire la valutazione degli effetti cumulativi sulle diverse matrici ambientali, con particolare riferimento al paesaggio, alla visibilità degli impianti, al consumo di suolo, al microclima locale del presente impianto e degli altri progetti fotovoltaici/agrivoltaici esistenti, approvati o in corso di valutazione/approvazione nel raggio di 5 km dall'impianto proposto.

La progettazione dell'intervento su più aree e la notevole estensione (circa 146 ha) dell'impianto fotovoltaico concorrono fortemente alla frammentazione del territorio rurale, definita come il processo che genera una progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali e seminaturali e un aumento del loro isolamento: a tal proposito si rammenta che l'Agenda 2030 affronta la frammentazione del territorio rurale principalmente attraverso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (OSS) 15, "Vita sulla Terra", mentre la Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile richiama tra gli obiettivi strategici "garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali" (area pianeta Ob. III.4). Tali aspetti non risultano essere valutati nello studio preliminare ambientale

3. Si chiede di approfondire la valutazione degli effetti legati alla frammentazione territoriale e degli ambienti naturali ed agricoli presenti

#### Compatibilità con la pianificazione territoriale ed urbanistica

Nello Studio preliminare ambientale il proponente afferma che *“in relazione alle aree idonee di cui al D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., ad esclusione di una minima superficie nella porzione nord-est, il sito dell'impianto Ferrara Nord rientra pienamente nelle aree di cui all'art. 20 comma 8 lettera c-ter, punti 2) e 3), poiché rientra nelle aree agricole distanti entro 500 m dalle zone industriali ed entro 300 m dalla rete autostradale, nonché entro 500 m dalle aree occupate dagli impianti fotovoltaici esistenti e dalla stazione elettrica RTN, assimilate a quelle delle zone industriali (secondo quanto riportato nell'interpello MASE dell'8 agosto 2023 n. 130318 in risposta al Comune di Villalba e nella sentenza del TAR Lazio del 10 marzo 2025 n. 04994).*

*La piccola porzione del blocco Nord-Est, così come tutta l'area di intervento ad esclusione delle aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/04, rientrano all'interno delle aree di cui all'art.20 comma 8 lettera c-quater del D.lgs. 199/2021 poiché il sito dista oltre 500 m dai Beni di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/04, nonché dalle aree di cui all'art.136 dello stesso Decreto”.*

Come indicato anche dal Comune di Ferrara, l'impianto proposto per alcune porzioni non risulta ricadere in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2, d.lgs. n. 199/2021, ma in ambiti c-quater, poiché visto anche il parere del Settore Governo e Qualità del Territorio della Regione Emilia-Romagna di cui al PG regionale n. 536325 del 24/5/2024 avente per oggetto “Chiarimenti in merito alla possibilità di installare impianti fotovoltaici in aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o stabilimento, quest'ultimo come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, che in sintesi indica che gli impianti fotovoltaici non possono essere intesi quali impianti e/o stabilimenti industriali come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152/2006, essendo privi delle caratteristiche emissive ivi stabilite.

Allo stesso modo si ritiene che anche la stazione elettrica RTN non possa essere assimilata ad uno stabilimento industriale o impianto e pertanto che possa definire nell'intorno di 500 metri un'area idonea ai sensi della lettera c-ter 2).

Inoltre, il D.lgs. 199/2021, art. 20, comma 1bis stabilisce che le aree di cui all'art. 20, comma 8 c-quater non rientrano tra quelle in cui è consentita l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Pur trattandosi di aspetti autorizzativi, la loro corretta valutazione è essenziale per capire se il progetto in esame può essere realizzato come proposto, o se invece vada necessariamente stralciato o modificato, formulando una diversa configurazione progettuale su cui fare la corretta valutazione ambientale.

4. Ai fini di valutare l'idoneità dell'area si richiede un approfondimento specifico (anche grafico) che identifichi la distanza delle varie porzioni di impianto fotovoltaico dalle aree industriali e/o dagli stabilimenti produttivi, indicando inoltre puntualmente le superfici che ricadono in aree idonee.
5. Si chiede di quantificare e indicare puntualmente le aree di impianto fotovoltaico che ricadono all'interno di ambiti c-quater, segnalando fin d'ora la necessità di stralciarle dalla proposta progettuale o viceversa convertirle in impianto agrivoltaico o agrivoltaico avanzato in coerenza, inoltre, con quanto disposto dalla DAL 125/2023 in termini di percentuale massima di terreno agricolo occupabile dai pannelli.

### Paesaggio

Come indicato dalla Provincia di Ferrara l'impianto ricade nei territori ricadenti nell'Unità di Paesaggio n. 3 denominata “delle Masserie” corrispondenti alle aree interessate dalle antiche bonifiche estensi di Casaglia, della Diamantina (ad est) e quindi dalla grande Bonifica di Alfonso II (ad ovest).

In particolare, si rileva che:

- a) parte dell'impianto e delle opere di connessione sono collocati su un dosso di rilevanza esclusivamente geognostica (art. 20, co. 2, lett. b). In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese effettuata dal piano provinciale, tali elementi morfologico-documentali costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione/trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento;
- b) parte dell'impianto fotovoltaico ricade in aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (art. 21, co. 2, lett. b2);
- c) l'area di progetto interessa alcuni elementi della Rete Ecologica Provinciale (art. 27-quater delle norme del PTCP): nodo ecologico di progetto denominato “Città Ferrara” e corridoio ecologico secondario relativo al corso d'acqua “Canale Boicelli”, vincolato altresì ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (“Fiumi, torrenti, corsi d'acqua”);

- d) parte dell'impianto fotovoltaico ricade nel perimetro del bene sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 ("Fiumi, torrenti, corsi d'acqua"), per la presenza del "Canal Bianco (Collettore Generale I° Circondario scoli Terre Vecchie)";

Tali circostanze rendono opportuna un'analisi circa la compatibilità dell'intervento con il contesto e, in particolare, con i beni tutelati presenti nelle immediate vicinanze.

Per quanto sopra evidenziato si anticipa fin da subito che:

- relativamente al punto a), ai fini di una corretta verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, si evidenzia che in tali contesti si applicano gli indirizzi di cui all'art. 20, co. 5, delle NTA PTCP, demandando alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso e l'indicazione di idonee tecnologie volte alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo. Pertanto, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti dal PTCP, si dovrà fare riferimento alla pianificazione comunale in quanto attuativa della pianificazione paesistica;
  - relativamente al punto n. 2, si precisa che, ai fini della verifica della compatibilità con i contenuti della tutela, si demanda al parere della competente Soprintendenza;
  - relativamente al punto n. 3, il progetto dovrà contemplare adeguate misure di mitigazione/compensazione volte a preservare il territorio e a migliorarne la qualità paesistica, prevedendo anche un eventuale riconfigurazione dell'impianto stesso in ragione della valenza paesaggistico-ambientale del contesto, valutando l'opportunità di indirizzare le eventuali opere di mitigazione verso il perseguimento della continuità della rete ecologica provinciale.
6. Nello specifico si richiede una proposta progettuale delle opere di compensazione/mitigazione coerente con l'attuazione del nodo ecologico, così come descritta dallo strumento di pianificazione provinciale e comunale. Si ritiene in tal senso necessario valutare una proposta di compensazione/mitigazione in accordo con il Comune di Ferrara con un livello di dettaglio progettuale maggiore.

Come indicato dal Comune di Ferrara l'area in cui si intende realizzare l'impianto presenta inoltre alcune caratteristiche che non la rendono adatta per tale tipo di progetto:

- una parte dell'impianto rientra all'interno dell'area soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza del Canal Bianco e per l'interferenza con la "Zona di interesse archeologico",
7. Pertanto, si ritiene che l'area debba essere oggetto di attenta valutazione paesaggistica e ambientale, ed eventualmente ridefinita l'area occupata dai pannelli, con previsione di opportune fasce di mitigazione, che nell'elaborato "Opere di Mitigazione" (Cod\_091\_FV\_00061\_BPR) risultano non essere definite in maniera completa.

#### Rischio idraulico e invarianza idraulica

Nella relazione Cod\_091\_FV\_00016\_BCR\_R00-RELAZIONEIDROLOGICA-IDRAULICA (e conseguentemente nella relazione Cod\_091\_FV\_00017\_BCR\_R00-RELAZIONEGEOLOGICAIDROGEOLOGICA in cui si riportano le stesse cartografie), per quanto riguarda le figure si evidenzia che:

- la figura 22 riporta correttamente la rappresentazione grafica delle mappe del PGRA fiume Reno, ma fa riferimento all' UoM-ITN008, al posto di UoM-ITI021. Inoltre, nella descrizione non viene riportato che l'area in esame ricade anche nella classe P3 per RP-reticolo principale fiume Reno;
- la figura 24 riporta che l'area in esame ricade in P1-P2 per il reticolo principale del fiume Po, mentre ricade solamente in P1;
- nella figura 25 viene indicato il reticolo secondario del PGRA del Fiume Po, ma in legenda viene indicato il reticolo principale (RP); l'area inoltre ricade in P2-P3 e non solamente in P2 come indicato in descrizione.

Nella relazione viene correttamente indicato che l'area ricade in PAI PO FASCIA C, in cui valgono le norme di attuazione del PAI Po, mentre per le P2 e P3 di RSP bisogna fare riferimento alla DGR 1300/2016 par. 5.

Si rammenta che:

- l'area è sottoposta alle misure di salvaguardia per Psai Reno in applicazione del Decreto del Segretario Generale dell'AdB Po (DSG) n.13/2025, Allegato I.
  - le aree interessate dall'intervento sono ricomprese nel Progetto di Aggiornamento delle APSFR distrettuali arginate (adottato dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con DSG n.44/2022). Tale progetto riguarda le aste arginate di Po, Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno del PGRA e risulta dagli approfondimenti condotti attraverso modelli bidimensionali e simulazioni di scenari di allagamento conseguenti a processi di tracimazione e rottura arginale nel caso in cui i profili di piena non siano contenibili con franchi adeguati all'interno dei sistemi arginali.
  - In generale, questi approfondimenti hanno consentito di ridefinire il perimetro delle aree allagabili, che per convenzione era posizionato sulle sommità arginali, tracciando l'effettivo limite esterno degli allagamenti conseguenti a scenari di tracimazione e rottura arginale.
8. Considerato che, nel momento in cui sarà approvato il progetto di aggiornamento, le aree dell'impianto in questione sarebbero interessate per il reticolo principale dallo scenario di pericolosità P2 fuori argini (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) e non solo dallo scenario P1 (Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento – bassa probabilità), si chiede di effettuare le opportune verifiche utilizzando il tirante idrico aggiornato di cui alle nuove perimetrazioni.

Per la consultazione degli studi alla base di tale progetto di aggiornamento si rimanda all'Allegato 2.2 "Approfondimento nelle APSFR arginate - Relazione di approfondimento sui corsi d'acqua arginati Distretto del fiume Po" ai seguenti link:

[https://www.adbpo.it/PDGA\\_Documento\\_Piano/PGRA2021/MappeAreeAllagabili/Progetto\\_Aggiornamento\\_MappeAA/DSG44\\_22/](https://www.adbpo.it/PDGA_Documento_Piano/PGRA2021/MappeAreeAllagabili/Progetto_Aggiornamento_MappeAA/DSG44_22/)

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischioalluvioni/agg-mappe-pgra-secondo-ciclo>

Per l'acquisizione del dato relativo ai tiranti idrici suddetti è necessario fare richiesta all'AdBPo.

9. Si evidenzia altresì che il tracciato dell'elettrodoto potrebbe interferire con il reticolo idrografico e i canali; in tal caso, vanno prese in considerazione le interferenze negative che tale cavidotto e le operazioni di scavo necessarie alla sua realizzazione potrebbero avere con le opere di difesa idraulica esistente e con la pianificazione e l'attuazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; si rimanda pertanto al parere dell'Autorità idraulica competente. Inoltre, tenuto conto di quanto indicato a pagina 40 della relazione Cod\_091\_FV\_00016\_BCR\_R00-RELAZIONEIDROLOGICA-IDRAULICA si chiede di meglio specificare la classe di pericolosità che caratterizza l'area in esame, come sopra già descritto.

Per le interferenze con la rete consortile si rimanda al parere rilasciato dal Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara in data 09/09/2025 (prot. 09/09/2025.0895048) nel quale sono in particolare rimandate alle successive fasi le verifiche circa l'invarianza idraulica. Tenuto conto del parere del Comune di Ferrara si evidenzia comunque che la relazione idrologica-idraulica non pare coerente con la delibera consorziale n.61/2009 del Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara relativamente all'invarianza idraulica;

10. L'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna (di cui si allega la nota prot. 06/10/2025.0997710), in relazione alla prima ipotesi di connessione, indica le seguenti osservazioni e richieste ai fini dell'espressione del proprio parere idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904, e il proprio parere sulla navigazione, ai sensi del R.D. 959/1913:

- il cavo in attraversamento in subalveo dovrà essere posizionato ad almeno m 10,00 sotto il fondo alveo, essendo il tratto interessato classificato navigabile;

- la stessa profondità dovrà essere mantenuta sotto la sommità degli argini destro e sinistro;
- dovrà essere presentata una sezione reale nel punto in attraversamento con quote assolute s.l.m.m., da unghia arginale sinistra esterna ad unghia arginale destra esterna;
- dovrà essere inoltre presentata una relazione geologica, con prove geotecniche da eseguirsi in prossimità dell'attraversamento in subalveo.

11. Al fine dell'invarianza idraulica e della riduzione del rischio di alluvione per tale intervento, rimandando comunque alla fase autorizzativa la verifica puntuale del rispetto di tali principi in accordo con le autorità idrauliche (Consorzio di Bonifica e Agenzia di protezione civile) si ritiene necessario già in questa sede definire i volumi necessari per la laminazione delle acque considerando la superficie impermeabile (proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici e superfici coperte) per il valore di 500 mc/ha e proporre una ubicazione di massima, un dimensionamento e un recapito finale per tali vasche di laminazione

#### Suolo, microclima e patrimonio agroalimentare

Come osservato dal Comune di Ferrara nello Studio Preliminare Ambientale viene riportato che la presenza dell'impianto comporta un fattore di impatto "sottrazione di suolo agricolo" di entità "bassa", sulla componente biodiversità impatti in fase di cantiere/dismissione e di esercizio sono ritenuti "bassi" e sul sistema paesaggistico non si evidenziano impatti ambientali rilevanti". Si rileva invece che il territorio del Comune di Ferrara è a forte vocazione agricola e per questo il Comune ha approvato un importante progetto denominato Sistema Agricoltura Ferrara, redatto in accordo con le Associazioni di categoria, nel quale sono ricomprese obiettivi e progetti volti alla valorizzazione e alla sostenibilità ambientale e del reddito delle imprese agricole. Tra gli obiettivi vi è la riduzione del consumo di suolo per l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra;

Inoltre, come indicato da Arpae, per quanto riguarda l'uso del suolo, dall'analisi delle foto storiche è possibile affermare che l'area in esame, dal 1954 fino ad oggi, ha sempre avuto una destinazione d'uso agricola. La realizzazione di un parco fotovoltaico di tali dimensioni e potenza su un'area storicamente destinata all'attività agricola, rischia di determinare un significativo impoverimento del tessuto agricolo locale. Più precisamente, una superficie complessiva di circa 146 ettari, costituita da suoli alluvionali di pianura ad elevata fertilità, perderebbe la propria capacità produttiva agricola per un periodo pari alla vita utile dell'impianto, pregiudicando così la vocazione primaria del territorio.

12. In tal senso non risultano essere adeguatamente approfonditi di temi connessi al consumo di suolo agricolo, della perdita di qualità biologica e fertilità del suolo e dell'effetto isola di calore provocato dall'impianto fotovoltaico. Si chiedono pertanto adeguati approfondimenti in merito.

#### Rumore

Come indicato da Arpae si osserva quanto segue:

13. vista la documentazione prodotta, si evidenzia che le considerazioni in essa riportate per la fase di cantiere, devono essere estese a tutte le opere in progetto, anche per quanto riguarda la realizzazione delle linee elettriche di connessione.
14. vista la documentazione prodotta e le considerazioni in essa riportate, si evidenzia che la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere effettuata considerando l'effetto combinato di tutti gli elementi delle varie Sottostazioni e Stazioni Elettriche esistenti e/o in progetto, non solo per l'intervento in oggetto. Deve quindi essere considerata l'eventuale presenza di più contributi riconducibili a sorgenti diverse, che concorrono in sovrapposizione; tale aspetto dovrà essere particolarmente considerato vista la previsione di realizzare/adequare diverse opere di connessione, oltre a quelle strettamente necessarie al collegamento dell'impianto in oggetto alla RTN. In particolare, si segnala che per quanto riguarda la valutazione effettuata in merito alla modalità di connessione "Ferrara Focomorto", le considerazioni in essa riportate si riferiscono al limite di immissione della classe III anche per il recettore R2 che invece si trova in classe II. Pertanto, tale valutazione dovrà essere riformulata, soprattutto nel caso in cui la modalità di connessione adottata sarà "Ferrara Focomorto".

### Terre e rocce da scavo

15. Come indicato da Arpae ad integrazione della caratterizzazione chimica dei suoli si suggerisce che le operazioni di scavo siano supervisionate da personale tecnico in grado di riconoscere e gestire eventuali anomalie affioranti in fase operativa.
16. Inoltre come indicato dal Comune di Ferrara, vista la vicinanza e confine delle aree di cantiere al sito contaminato del petrolchimico di Ferrara (250 ettari), discarica Cà Leona (75 ettari) e autostrada A13, si ritiene necessario effettuare le indagini previste nel Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, nel numero minimo di 272 punti, adottando il medesimo set analitico delle indagini svolte nel marzo 2025: residuo secco a 105°C, Amianto, Metalli (As, Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Crtot, CrVI), BTEX, IPA, Alifatici clorurati cancerogeni, Alifatici clorurati non cancerogeni, Alifatici alogenati cancerogeni, idrocarburi C>12, Idrocarburi C<12, PCCD-PCDF. Le concentrazioni dovranno rispondere a obiettivi di caratterizzazione per siti a destinazione d'uso verde pubblico, privato e residenziale, di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs.152/06 s.m.i.

### Campi elettromagnetici

Come indicato da Arpae, si richiede, nel caso in cui si privilegi la connessione dell'impianto alla Stazione Elettrica "Ferrara Focomorto", l'effettuazione di misure di campo elettromagnetico lungo il tracciato dell'elettrodotto. I risultati dei monitoraggi dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dall'effettuazione ad Arpae Ferrara, AUSL Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

### Viabilità

Rimandando alla nota della Provincia di Ferrara inviata anche al Ministero con nota prot. 10/09/2025.0905556 in riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale, si rileva che l'area d'impianto è posta in fregio alla S.P. 19 per circa 400 m dal km 21+100 al km 21+500 in sinistra e per circa 900 m dal km 21+600 al km 22+500 in destra, fuori centro abitato in Comune di Ferrara, e che l'opzione 1 del progetto di connessione prevede la posa di un elettrodotto interrato che interessa la S.P. 20 per circa 1.800 m dal km 1+400 al km 3+200, fuori e dentro il centro abitato di Pontegradella in Comune di Ferrara.

Nelle successive fasi di progettazione si dovrà pertanto tener conto dei seguenti elementi:

- la linea elettrica non potrà essere realizzata longitudinalmente sotto la sede stradale delle suddette strade provinciali né nelle relative pertinenze (banchine) a causa della scarsa portanza dei sottofondi stradali, di criticità legate al mantenimento della continuità e uniformità del manto stradale e alla non idoneità ad ospitare ulteriori sottoservizi oltre a quelli già esistenti; pertanto, la linea dovrà necessariamente svilupparsi in area privata, mantenendo adeguate distanze dalla carreggiata per non interferire con la posa di segnaletica stradale e barriere di sicurezza.
- Qualora il sedime della strada provinciale coincida con un argine fluviale o di altra opera idraulica, il tracciato dovrà essere posizionato a debita distanza dal corso d'acqua e comunque nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dall'ente competente. In alternativa al percorso proposto, la ditta potrà optare per un tracciato che utilizzi la viabilità comunale e le strade vicinali in accordo con gli enti locali;
- il posizionamento delle opere di progetto dovrà obbligatoriamente rispettare le fasce di rispetto stradale di entrambe le strade provinciali, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, misurata dal confine stradale così come definito all'art. 3 comma 1 punto 10 del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada;
- planimetrie e sezioni in adeguata scala (1:100-1:200) e quotate in ogni loro parte del tracciato del cavidotto in prossimità delle SS.PP., compresi tratti in TOC e passi carrai.

17. Con riferimento al deposito sismico/autorizzazione, si richiede di inquadrare l'intervento ai sensi della L.R. 19/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi di deposito/autorizzazione, contestuale o non contestuale, allegando anche il MUR A1/D1. Si rammenta che in caso di deposito/autorizzazione sismica contestuale, gli allegati progettuali sono carenti di quasi tutti gli elaborati necessari. Si rammenta altresì che, in caso di deposito/autorizzazione sismica, questa dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori, completa di tutti gli allegati necessari, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.

#### Aria

Come indicato da Arpae, non è stata effettuata alcuna valutazione in merito alla dispersione di polveri da cantiere, sebbene sia stimata una durata delle attività di cantiere di 779 giorni e, soprattutto per i lotti ad Ovest del fotovoltaico, si possano individuare recettori a meno di 300 m di distanza dal confine dell'impianto.

18. Sebbene vengano previste azioni di mitigazione, si ritiene che una più corretta definizione degli interventi necessari all'abbattimento della polverosità da cantiere, anche per il transito dei mezzi su strade non asfaltate in relazione alla modalità e frequenza di bagnatura delle piste, possa essere definita a seguito di una stima condotta, ad esempio, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività estrattiva di produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPAT.

#### Mitigazioni

Per quanto riguarda il progetto delle opere di mitigazione, come osservato dal Comune di Ferrara si fa presente che:

19. anche in considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 della disciplina del PUG e nella Scheda dei Vincoli (vinc. n. 32 - Zona Tampone UNESCO), le opere di mitigazione proposte negli elaborati di progetto non risultano sufficienti in quanto non assolvono la loro finalità di integrazione paesaggistica e di mitigazione dell'impatto visivo e ambientale dell'impianto anche in considerazione del fatto che la documentazione risulta essere carente di:
- la disposizione e la qualità delle essenze arboree/arbustive previste lungo tutto il perimetro dell'area dell'impianto, in particolare in relazione alla presenza del vincolo paesaggistico; una rappresentazione planimetrica delle opere di mitigazione, per capirne anche la profondità oltre che lo sviluppo lineare, con individuazione dello schema del sesto di impianto;
  - la predisposizione dell'impianto di irrigazione per favorirne l'attecchimento nei primi tre anni di vita;
  - il computo metrico delle opere di mitigazione che tenga conto dei costi della messa a dimora delle specie scelte in relazione alla loro dimensione all'impianto (dimensione del vaso, altezza) e dei costi dell'impianto di irrigazione;
  - fotoinserimenti presi da più direzioni.
20. Si precisa inoltre che le caratteristiche degli elementi vegetali da utilizzare (specie, dimensione, distanze, ecc.) dovranno attenersi al Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune e che le proposte di mitigazione dovranno essere condivise con il Comune stesso, attraverso l'ufficio Verde.

#### Piano di monitoraggio ambientale

21. Come osservato da Arpae il proponente non ha previsto alcun monitoraggio del microclima in fase di esercizio, ma, tenuto conto dell'eventuale effetto "Isola di calore" generato dall'impianto e dell'importanza di misurare eventuali variazioni microclimatiche dell'area sul lungo periodo, si richiede venga predisposto un monitoraggio in fase di esercizio dei parametri microclimatici tra cui la velocità del vento, la temperatura dell'aria e l'umidità relativa, la temperatura radiante (sulla superficie dei pannelli), pressione atmosferica

secondo quanto previsto dalle Linee Guida Arpav - “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” anno 2023.

22. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici si richiede, nel caso in cui si privilegi la connessione dell'impianto alla Stazione Elettrica “Ferrara Focomorto”, l'effettuazione di misure di campo elettromagnetico lungo il tracciato dell'elettrodotto. I risultati dei monitoraggi dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dall'effettuazione ad Arpae Ferrara, AUSL Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

### In conclusione

Per quanto sopra evidenziato e stante l'elevata estensione dell'impianto (circa 146 ha), non si condividono le assunzioni riportate nella documentazione di progetto (principalmente nello Studio Preliminare Ambientale “CoD091\_FV\_00059\_BPR”, di seguito SPA) circa la non rilevanza degli impatti ambientali sulla componente suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare (nello SPA è riportato che la presenza dell'impianto comporta un fattore di impatto “sottrazione di suolo agricolo” di entità “bassa”), sulla componente biodiversità (nello SPA gli impatti in fase di cantiere/dismissione e di esercizio sono ritenuti “bassi”) e sul sistema paesaggistico (nello SPA è riportato che “per quanto attiene alla componente “Sistema paesaggistico: paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali” non si evidenziano impatti ambientali rilevanti”).

Richiamate tutte le criticità, sensibilità e carenze documentali di cui sopra, ed evidenziata l'estensione territoriale del progetto fotovoltaico proposto, si ritiene che non si possano escludere impatti rilevanti negativi e significativi derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto, che dovrà essere oggetto di una profonda revisione e di approfondimenti specialistici, che possono essere compiutamente analizzati e valutati solo all'interno di una procedura di valutazione di impatto ambientale e non paiono risolvibili a livello di verifica di assoggettabilità a via.

**Si ritiene pertanto necessario assoggettare il progetto ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/06 al procedimento di VIA.**

Al riguardo si riepilogano gli aspetti necessari di approfondimento specialistico, come precedentemente descritti:

- viene indicato che l'impianto ricade in area idonea in quanto rientrante in larga parte in zone riconducibili a quelle definite dal D.Lgs. 199/2021 all'art. 20, comma 8, lettera c-ter), punto 2; tale valutazione contiene elementi non congrui in quanto un impianto fotovoltaico esistente e la stazione elettrica non risultano essere riconducibili con la definizione di impianti industriali o di stabilimenti riportata all'art. 268 comma 1 lettera h del D.Lgs. 152/2006 con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera. Parte dell'impianto fotovoltaico risulterebbe pertanto ricadere in ambiti c-quater, che risultano aree dove gli impianti fotovoltaici a terra non possono essere realizzati ai sensi dell'art.20 comma 1-bis del D.lgs. 199/2021. La loro corretta valutazione di tali aspetti è essenziale per capire se il progetto in esame può essere realizzato come proposto, o se invece vada necessariamente stralciato o modificato, formulando una diversa configurazione progettuale o tipologica su cui fare la corretta valutazione ambientale in coerenza, inoltre, con quanto disposto dalla DAL 125/2023 in termini di massima occupazione di terreno agricolo da parte dei pannelli;
- approfondire ed integrare la valutazione degli effetti cumulativi sulle diverse matrici ambientali, con particolare riferimento al paesaggio, alla visibilità degli impianti, al consumo di suolo, al microclima locale rispetto ad altri progetti fotovoltaici/agrivoltaici esistenti, approvati o in corso di valutazione/approvazione nell'intorno di 5 km dall'impianto;
- al fine dell'invarianza idraulica e della riduzione del rischio di alluvione per tale intervento, rimandando comunque alla fase autorizzativa la verifica puntuale del rispetto di tali principi in accordo con le autorità idrauliche (Consorzio di Bonifica e Agenzia di protezione civile) si ritiene necessario già in questa sede definire i volumi necessari per la laminazione delle acque considerando la superficie impermeabile (proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici e superfici coperte) per il valore di 500 mc/ha e proporre una ubicazione di massima, un dimensionamento e un recapito finale per tali vasche di laminazione;

- non risultano essere adeguatamente approfonditi i temi connessi al consumo di suolo agricolo, alla perdita di qualità biologica e fertilità del suolo e all'effetto isola di calore provocato dall'impianto fotovoltaico;
- l'intervento fotovoltaico, così come progettato in più campi con una estensione territoriale notevole (circa 146 ettari), concorre alla frammentazione del territorio rurale, definita come il processo che genera una progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali e seminaturali e un aumento del loro isolamento, che non è stata adeguatamente valutata.
- le misure di mitigazione e compensazione proposte negli elaborati di progetto non risultano sufficienti in quanto non assolvono la loro finalità di integrazione paesaggistica e di mitigazione dell'impatto visivo, non risultano inoltre coerenti con l'attuazione del nodo ecologico. Si ritiene in tal senso necessario definire e valutare una proposta di compensazione/mitigazione con un livello di dettaglio progettuale maggiore proprio di un procedimento di valutazione di impatto ambientale;

Cordiali saluti.

Dott. Ruggero Mazzoni  
(nota firmata digitalmente)

Per informazioni: Elena Tugnoli 051/5275495 [elena.tugnoli@regione.emilia-romagna.it](mailto:elena.tugnoli@regione.emilia-romagna.it); Ruggero Mazzoni 051/5276001 - [ruggero.mazzoni@regione.emilia-romagna.it](mailto:ruggero.mazzoni@regione.emilia-romagna.it)

ET\_RM: osservazioni\_fotovoltaico FERRARA NORD\_fin.docx

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni